

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sull'istanza del 25 marzo 2025 del Municipio del Comune di Bellinzona postulante l'aggiornamento della Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia nei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino;

preso atto che:

- la Convenzione in esame è stata approvata con testo uguale dai Legislativi dei Comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino nel corso delle rispettive sedute tenutesi nel mese di dicembre 2024;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

nel merito - richiamato il preavviso favorevole del 30 giugno 2025 del Servizio giuridico della Polizia cantonale - non vi sono particolari osservazioni, salvo una precisazione concernente i termini di disdetta, definiti all'art. 5. Essendo la collaborazione obbligatoria ex lege per i Comuni sprovvisti del servizio di polizia, la disdetta è inefficace se allo scadere non si dispone di una Convenzione sostitutiva per il servizio di polizia. È pertanto inserita una riserva in tal senso.

In esito,

visti gli art. 4 LCPol e 193a LOC, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni;

risolve:

1. È approvata, riservato il punto 2, la *Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia tra il Comune di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino*.

2. La Convenzione è precisata d'ufficio come segue (grassetto):

Art. 5 cpv. 2 Durata e termini di disdetta

*Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della presente Convenzione (la prima volta per il 1. gennaio 2029) con preavviso di almeno 12 mesi. Il preavviso in caso di adeguamento dell'importo è di almeno 6 mesi. **Resta riservata l'approvazione di una convenzione sostitutiva entro i termini di disdetta.***

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

4. La tassa di giudizio, ai sensi dei combinati art. 188 cpv. 3 e 193c cpv. 2 LOC, è fissata in fr. 500.-- (cinquecento) in ragione di fr. 100.-- per ciascun Comune.
5. Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente decisione. Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.

6. Comunicazione:

Invio per posta

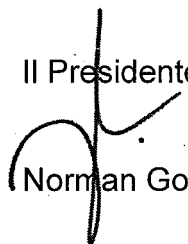
- Municipio del Comune di Bellinzona, Piazza Nosetto 5, 6500 Bellinzona
- Municipio del Comune di Arbedo-Castione, Via Centro Civico 7, 6517 Arbedo
- Municipio del Comune di Cadenazzo, Carà 2, 6593 Cadenazzo
- Municipio del Comune di Lumino, Via Giuseppe Pronzini 1, 6533 Lumino
- Municipio del Comune di S. Antonino, Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Invio per posta elettronica

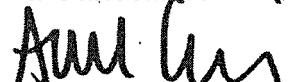
- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Norman Gobbi

Il Cancelliere


Arnoldo Coduri